

Causa C-229/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

29 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione del rinvio:

29 maggio 2020

Ricorrente:

P

Resistente:

«K» EOOD

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito al consumo in cui i costi totali del finanziamento non sono chiaramente stabiliti – Proporzionalità della sanzione prevista in tali casi dal diritto nazionale (nullità del contratto) alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE – Conclusione di un distinto accordo sulla prestazione di servizi accessori direttamente collegati ai contratti di credito al consumo e alla possibilità di modificare e dilazionare le rate contrattualmente pattuite – Eventuale carattere abusivo a norma della direttiva 93/13/CEE di una clausola che prevede un corrispettivo per detto pacchetto di servizi – Questione relativa alla tipologia di servizi accessori che possono essere considerati come parte dell'oggetto principale del contratto – Questione circa la possibilità di considerare i costi di detti servizi accessori come parte del «costo totale del credito» in base al quale, a norma della direttiva 2008/48/CE, viene stabilito il tasso annuo effettivo globale.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione, sulla base dell'articolo 267 TFUE, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 93/13/CEE del Consiglio in relazione all'eccezione di nullità di un contratto di credito al consumo a motivo della presenza di clausole abusive o nulle in un distinto accordo sulla prestazione di servizi accessori connessi al credito concesso.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che le spese per servizi accessori, concordati in relazione a un contratto di credito al consumo, come le spese per la possibilità di dilazione e di riduzione dell'importo delle rate, rappresentano una componente del tasso annuo effettivo globale per il credito.
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di prenditore del credito deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.
- 3) Se l'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista nel diritto nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l'importo del capitale erogato, sia proporzionata nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso in detto contratto.
- 4) Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che le spese per un pacchetto di servizi accessori, previsti in un distinto accordo integrativo di un contratto di credito al consumo quale contratto principale, devono essere considerate come parte dell'oggetto principale del contratto e non sono quindi oggetto della valutazione di abusività.
- 5) A prescindere dalla risposta che sarà fornita alla terza questione: se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE in combinato disposto con il punto 1, lettera o), dell'allegato alla direttiva debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta in un contratto sui servizi accessori a un credito al consumo è abusiva se, ai sensi della stessa, viene riconosciuta al consumatore la possibilità in astratto di dilazionare e riorganizzare i suoi pagamenti, a fronte della quale tale consumatore è debitore di spese anche qualora non si avvalga di detta possibilità.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza fatte valere

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare, articolo 3, lettera g); articolo 4, paragrafi 1 e 2; articolo 10, paragrafo 2, lettera g); articolo 23.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare, articolo 3, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 1; articolo 5; punto 1, lettera o), dell'allegato alla direttiva.

Sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17 (EU:C:2018:745).

Sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15 (EU:C:2016:842).

Disposizioni nazionali fatte valere

Zakon za zadalzhniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti), in particolare, articoli 26, 34 e 55.

Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo), in particolare, articoli 10a, 11, 19, da 21 a 24 e 33, e articolo 1 del Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni complementari) di tale legge.

Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla tutela dei consumatori), in particolare, articoli da 146 a 148.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 13 aprile 2017, P, residente a Sofia (Bulgaria), e l'istituto finanziario non bancario «K» EOOD, anch'esso con sede in tale città, hanno stipulato un contratto di credito al consumo. In forza di detto contratto, il ricorrente ha ottenuto un importo in denaro pari a BGN (Leva) 3 000 (circa EUR 1 500) per il periodo di 24 mesi. Per detto credito erano previsti interessi nella misura del 41,17 % annuo, e un tasso annuo effettivo globale del 49,89 %. Veniva concordato il rimborso del credito in 24 rate mensili di pari importo. Il tasso di interesse giornaliero previsto è pari allo 0,11 %. L'obbligo complessivo per il credito ammonta così a BGN 4 451,04 (circa EUR 2 225). Con la conclusione del contratto di credito, il ricorrente accettava le condizioni generali del contratto della resistente.
- 2 A latere del contratto di credito è stato stipulato un distinto accordo su taluni servizi accessori, il quale prevede che il ricorrente possa avvalersi di un pacchetto di cinque servizi accessori: «1. Priorità nell'esame e nell'erogazione del credito al consumo; 2. possibilità di dilazionare il pagamento di un determinato numero di rate di rimborso; 3. possibilità di ridurre l'importo di un determinato numero di

rate di rimborso; 4. possibilità di modificare la data di scadenza; 5. procedura agevolata per la concessione di liquidità aggiuntiva».

- 3 Il prezzo di detto pacchetto di servizi accessori ammonta a BGN 3 601,44 (circa EUR 1 800), ripartito su rate con scadenza coincidente con quella delle rate del credito. L'importo complessivo da rimborsare nell'ambito del contratto principale relativo al credito e del pacchetto di servizi accessori ammonta così a BGN 8 052,48 (circa EUR 4 026).
- 4 In base alle condizioni generali del contratto della resistente è possibile avvalersi dei servizi scelti solo a determinate condizioni. Ad esempio, la possibilità di dilazionare il pagamento di un determinato numero di rate è collegato a un motivo specifico, quale la perdita del posto di lavoro o lo stato di malattia, e possono essere dilazionate al massimo solo quattro rate; anche la riduzione dell'importo delle rate è consentita unicamente per un massimo di quattro rate contrattualmente pattuite. Per ciascun ricorso ai servizi succitati viene firmato un accordo integrativo scritto.
- 5 In base all'accordo sui servizi accessori, lo stesso non è una preconditione per la stipula del contratto di credito al consumo o per la concessione del credito alle condizioni offerte. Viene espressamente indicato che il cliente conclude liberamente detto accordo, ne comprende il contenuto e, con la sua sottoscrizione, ne accetta tutte le clausole.
- 6 È previsto che la resistente metta a disposizione i servizi accessori solo quale possibilità, mentre il prenditore del credito è tenuto al loro pagamento a prescindere dal fatto che se avvalga. Il compenso per i servizi è sì immediatamente dovuto, ma viene dilazionato in caso di regolare rimborso del credito in conformità alle rate mensili.
- 7 Il ricorrente si è avvalso due volte di un servizio accessorio del pacchetto. Nella prima occasione ha richiesto una dilazione di due rate mensili previste dal contratto. In tale contesto è stato sottoscritto un allegato al contratto di credito con cui venivano posticipate le rate in scadenza nei mesi di agosto e settembre 2017. Con un secondo allegato è stato posticipato anche il pagamento della settima rata del credito in base al piano di ammortamento.
- 8 Il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio affermando che numerose clausole del contratto di credito al consumo violerebbero disposizioni imperative di legge o sarebbero abusive, con conseguente nullità del contratto de quo.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 Secondo l'argomento principale dedotto dal ricorrente, il contratto sarebbe nel suo complesso nullo in quanto numerose sue clausole violerebbero disposizioni imperative di legge o sarebbero abusive. Pertanto, la resistente non avrebbe il

diritto di percepire dal ricorrente un compenso contrattualmente pattuito. Il ricorrente chiede la restituzione di quanto percepito dalla resistente (a norma del principio sancito nell'articolo 34 dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite, secondo cui quanto percepito in forza di un contratto nullo deve essere restituito, e a norma del principio di cui all'articolo 23 dello Zakon za potrebitelskia kredit, secondo cui, in caso di nullità del contratto di credito al consumo, il consumatore è tenuto a rimborsare unicamente l'importo ricevuto senza spese né interessi). Il ricorrente pretende dalla resistente il rimborso dell'importo eccedente da lui versato senza titolo giuridico a motivo della nullità del contratto.-.

- 10 Egli sottolinea che, in base alle condizioni generali del contratto del datore del credito, il contratto di credito terminerebbe automaticamente in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni. In deroga a tale clausola sarebbe inoltre previsto che, in caso di una siffatta «terminazione», il prenditore del credito sia debitore dell'intero importo di tutte le rate. Il ricorrente afferma quindi che, in base alle clausole del contratto, in caso di difficoltà finanziarie, egli non potrebbe liberarsi dall'obbligo, particolarmente gravoso, del pagamento del pacchetto di servizi accessori, circostanza questa che integrerebbe uno dei motivi per riconoscere la nullità del contratto di credito.
- 11 Inoltre, il ricorrente afferma che le clausole relative al pagamento del pacchetto di servizi accessori sarebbero abusive in quanto egli sarebbe obbligato a pagare per un «servizio» di cui egli, in realtà, potrebbe non avvalersi. Egli osserva che, anche in caso di acquisto di un pacchetto di servizi accessori, la possibilità di dilazionare e ridurre le rate del credito, non sussisterebbe in definitiva in maniera automatica, ma sarebbe invece richiesto il consenso del datore del credito ogniqualvolta si intenda farvi ricorso. Pertanto, il ricorrente afferma di pagare per servizi che egli non riceve, il che integrerebbe una tipica clausola abusiva ai sensi del punto 1, lettera o), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE.
- 12 La perizia contabile acquisita nell'ambito del procedimento principale perviene alla conclusione che il tasso annuo effettivo globale si attesterebbe sul 49,89 %, se calcolato unicamente sulla base degli obblighi derivanti dal contratto principale relativo al credito. Tuttavia, ricomprendendo il prezzo per il pacchetto di servizi accessori nella formula prevista per calcolarlo, il tasso annuo effettivo globale sale al 216,05 %.
- 13 A tale riguardo, il ricorrente sottolinea che, all'epoca della stipula del contratto di credito, la legge avrebbe vietato la previsione, nel quadro del contratto di credito, di un tasso annuo effettivo globale superiore, per la durata del rimborso del credito, al quintuplo del tasso di interesse di legge del 10 % l'anno, cosicché il tasso annuo effettivo globale massimo dovrebbe ammontare al 50 %. In base all'articolo 19, paragrafo 5, dello Zakon za potrebitelskia kredit, le clausole contrattuali che comportano un superamento di tale soglia sarebbero nulle. Inoltre, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della legge di cui trattasi, è nulla anche ogni clausola di un contratto di credito al consumo che abbia per oggetto o per effetto l'elusione dei requisiti posti da detta legge. In aggiunta, ai sensi dello Zakon za

potřebitelskia kredit (articolo 22 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, punto 10), la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito al consumo ne comporterebbe la nullità e il consumatore sarebbe poi tenuto a rimborsare soltanto l'importo a lui effettivamente erogato, senza interessi né spese.

Breve motivazione del rinvio

- 14 A parere del giudice del rinvio si pone anzitutto la questione se l'imprecisa indicazione dell'ammontare del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo debba essere equiparata alla mancata indicazione di detto tasso. In considerazione del requisito della chiara formulazione delle clausole nei contratti di credito al consumo e posto che ogni imprecisione deve essere interpretata a svantaggio del professionista (articolo 147 dello Zakon za zaščita na potrebitelite in combinato disposto con l'articolo 24 dello Zakon za potrebitelskia kredit), il giudice è propenso a giungere a tale conclusione. Le disposizioni succitate attuano l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE nel diritto nazionale.
- 15 Nella sentenza EOS KSI Slovensko (C-448/17), la Corte ha stabilito che una clausola sull'ammontare del tasso annuo effettivo globale non formulata in modo chiaro non soddisfa il requisito dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e che il giudice adito ha pertanto diritto di disapplicare clausole siffatte. Nel caso di specie si pone la questione se detto principio debba valere anche quando il professionista indica l'ammontare del tasso annuo effettivo globale consapevolmente in maniera non chiara al fine di aggirare il divieto di aumento eccessivo di detto tasso previsto nel diritto nazionale.
- 16 In secondo luogo, il giudice del rinvio solleva la questione se spese come quelle previste nel procedimento principale per il pacchetto di servizi accessori debbano essere ricomprese nella formula di calcolo del tasso annuo effettivo globale applicato in un contratto di credito al consumo. La determinazione del tasso annuo effettivo globale è pienamente armonizzata dall'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE e la Corte è quindi chiamata a chiarire se il calcolo di detto tasso debba ricomprendere le spese per servizi accessori come quelle nella specie concordate tra le parti.
- 17 A questo riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la formula per la determinazione del tasso annuo effettivo globale di un credito debba essere quanto più possibile prevedibile. Di conseguenza, determinati pagamenti collegati al credito, compresi i pagamenti effettuati in relazione al suo rimborso, devono sempre essere considerati come costi del contratto di credito. Il fatto che un [contratto di] credito possa essere concluso a condizioni più flessibili o piuttosto «rigide», non può lasciare il consumatore nell'incertezza quanto al prezzo della flessibilità aggiuntiva a lui concessa. Il consumatore sarebbe maggiormente in

grado di scegliere tra prodotti creditizi se le spese per una dilazione o una modifica dei pagamenti, dovute anche in caso di mancato esercizio di tali diritti, fossero contenute nel tasso annuo effettivo globale. In caso contrario, il consumatore dovrebbe compiere complicati calcoli matematici per ponderare il rischio derivante dalla necessità di dilazionare i propri pagamenti rispetto al rischio derivante dalla decisione di incrementarli. Pertanto, il giudice adito ritiene che le spese per la dilazione e le modalità di rimborso del credito dovrebbero essere ricomprese nel metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale.

- 18 Per la Sezione chiamata a decidere assume rilievo, in terzo luogo, la questione se i succitati servizi accessori costituiscano una «condizione necessaria per la concessione del credito» e se la «concessione del credito consegua all'applicazione» di detti servizi accessori. Nel rispondere a tale questione, la Corte dovrebbe tener conto del fatto che, nel procedimento principale, è pacifico che i servizi accessori di cui trattasi sono stati richiesti volontariamente dal consumatore all'atto della conclusione del contratto di credito; nel corso del procedimento non è stato eccepito che il ricorrente sia stato tratto in inganno in merito alla natura del contratto da lui stipulato. Non è stato nemmeno dedotto che la resistente non avrebbe concesso il credito senza il pagamento di detti servizi accessori. Tuttavia, va considerato che i servizi accessori di cui trattasi devono essere pagati già all'atto della conclusione del contratto, ma è possibile che non vi venga fatto ricorso. Occorre inoltre tener conto del fatto che detti servizi sono interamente collegati alle modalità di rimborso del credito e non al ricevimento da parte del ricorrente di altre merci o prodotti non corrispondenti all'importo in denaro a lui già erogato. Secondo il giudice del rinvio rileva anche la circostanza che i servizi de quibus sono messi a disposizione previa conclusione di accordi scritti integrativi e che il ricorso ad essi è subordinato al soddisfacimento di numerose condizioni.
- 19 Occorre altresì valutare se il diritto nazionale preveda una sanzione proporzionata per l'ipotesi di un'indicazione non chiara del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo. In base alla sentenza *Credit Slovakia* (C-42/15, punto 4 del dispositivo), norme nazionali che prevedono la nullità del contratto di credito al consumo per imprecisioni marginali del suo contenuto possono costituire una sanzione eccessiva ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE. Nel caso di specie occorre chiarire in via interpretativa se il collegamento con un'indicazione imprecisa del tasso di interesse in un contratto di credito debba comportare la perdita di efficacia giuridica del contratto con conseguente liberazione del consumatore dal suo obbligo di corrispondere interessi e spese.
- 20 A parere della Sezione adita, in presenza di una formula chiara per la determinazione del tasso annuo effettivo globale, il datore del credito può senza difficoltà evitare il rischio di essere sanzionato con la perdita degli interessi e di tutti i ricavi contrattualmente pattuiti a suo favore. Nel contempo, l'indicazione imprecisa delle spese può indurre il consumatore in errore e comportare un vantaggio concorrenziale rispetto ai prodotti di altri operatori presenti sul mercato.

Pertanto, il giudice adito muove dall'assunto che la legge può sanzionare in maniera più rigorosa l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale da parte del datore del credito.

- 21 Da ultimo, si pone la questione se, nel presente procedimento, le clausole concernenti il pagamento di un pacchetto di servizi accessori da parte del ricorrente possano spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti. Da un lato, si tratta di una questione attinente al diritto nazionale che, nel succitato articolo 19 dello *Zakon za potrebitelskia*, limita l'ammontare massimo delle spese per la concessione di credito. Dall'altro lato, si tratta però anche di una questione di diritto dell'Unione, poiché il pagamento di servizi accessori può basarsi sull'applicazione di clausole abusive nei contratti con i consumatori.
- 22 Con riferimento al requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, secondo cui le clausole abusive non possono riguardare l'oggetto principale del contratto, in considerazione del fatto che il pacchetto di servizi accessori è stato concordato separatamente, il giudice adito nutre dei dubbi se esso possa essere considerato come «oggetto principale» di un contratto collegato al contratto di credito o come condizione aggiuntiva del contratto di credito. A favore di quest'ultima ipotesi depone il collegamento tra i due contratti oltre al fatto che le spese per i servizi accessori non sono disciplinate nell'accordo sulla loro prestazione, ma nel contratto di credito al consumo stesso.
- 23 Il giudice adito è propenso a ritenere che quando disposizioni dell'Unione disciplinano contratti sulla prestazione di servizi collegati ai contratti di credito, tali servizi non dovrebbero riferirsi alle modalità di concessione o di rimborso del credito. A suo avviso, tali regole si applicano invece per altri servizi che integrano la concessione di un importo in denaro, come ad esempio, servizi di pagamento elettronici, l'accesso a servizi della società dell'informazione e prestazioni analoghe. Pertanto, sembra fondata l'opinione del ricorrente, secondo cui non si tratterebbe di servizi accessori. Inoltre, non si può ignorare che i datori di credito erogano importi in denaro con l'obiettivo di garantirsi a cadenze regolari un utile prevedibile e che la dilazione e la ridefinizione dei pagamenti comportano dei rischi a loro carico. Pertanto, la concessione della possibilità di ottenere siffatti sgravi finanziari può essere oggetto di un compenso.
- 24 A parere del giudice del rinvio occorre rispondere in senso negativo alla questione se tali costi per servizi accessori debbano sempre essere considerati come basati su clausole abusive. Tuttavia, ciò dovrebbe significare che il consumatore, in caso di pagamento delle spese aggiuntive per tali servizi, dovrebbe avere il diritto di avvalersene in maniera pressoché automatica.